CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

COMMISSIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SOTTOCOMMISSIONE DEONTOLOGIA

Avv. Roberto Nannelli - Avv. Stefano Ciambotti - Avv. Elena Borsotti - Avv. Giuseppina Abbate

I DOVERI DEONTOLOGICI NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

- E' stato emanato il 31.1.2014 e quindi prima del DL 132 del 2014.
- Il Codice Deontologico Forense non prevede espressamente la negoziazione assistita; quindi gli obblighi deontologici per gli avvocati sono previsti direttamente dalla normativa.
- Alcuni obblighi deontologici previsti da questa specificano principi del Codice Deontologico.
- Si applica anche il Codice Deontologico Forense alle condotte che, tenute nella procedura di negoziazione assistita come in ogni altra, siano rilevanti da un punto di vista disciplinare.

IL DL 12.9.2014 n. 132

"*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati*"
Art. 2/1, 6 e 7

- La negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti (e di conseguenza anche i loro avvocati) **convengono di cooperare in buona fede e con lealtà**. La norma richiama, per gli avvocati, il principio generale contenuto nell'art. 19 del Codice Deontologico.

- **Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni** apposte dalle parti alla convenzione di negoziazione assistita **sotto la propria responsabilità professionale**. La norma è una promanazione dell'art. 1/1 (assicurazione della regolarità del contraddittorio) e dell'art. 23/2 (Dovere di accertare l'identità del proprio assistito) del Codice Deontologico Forense.

- **E' dovere deontologico degli avvocati informare la parte assistita** all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. **Il dovere di informazione** previsto per la negoziazione assistita deriva dall'art. 27 del Codice Deontologico Forense il cui terzo comma recita: "*L'avvocato, all'atto del conferimento*

dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge".

"*Improcedibilità*"
Art. 3/6 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, **all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** ex art. 76 TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30.5.2002 n. 115. La norma è espressione di quanto previsto dall'art. 3/1 ed è compatibile con l'art. 13/1 della Legge 31.12.2012 n. 247, che prevedono rispettivamente l'obbligo di assistenza dei non abbienti e la possibile gratuità della prestazione professionale. E' inoltre espressione del principio di cui all'art. 29/8 del Codice Deontologico Forense il quale prevede che, in caso di assistenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato non possa chiedere o percepire alcuna forma di compenso.

"*Non accettazione dell'invito e mancato accordo*"
Art. 4/2 e 3 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- **L'avvocato** che formula l'invito **certifica l'autografia della firma** apposta dal cliente.

- La dichiarazione di mancato accordo **è certificata dagli avvocati** del procedimento.

- Per queste disposizioni valgono le considerazioni richiamate con riferimento all'art. 2/6.

"*Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione* "
Art. 5/4 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- **E' illecito deontologico per l'avvocato impugnare l'accordo assistito** raggiunto tra le parti se l'avvocato medesimo abbia partecipato alla sua redazione. Anche in questo caso si tratta di un principio ricavato dal Codice Deontologico Forense, il cui art. 44 prevede il divieto per l'avvocato di impugnare l'accordo transattivo raggiunto con il collega ed accettato dalle parti, ad eccezione del caso in cui l'impugnazione sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali sia data prova della mancata conoscenza.

"*Convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia*"
Art. 6/1 e 3 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- Il primo comma prevede l'assistenza di almeno un avvocato per parte nelle convenzioni di negoziazione assistita familiare, anche se esistono opinioni contrarie in dottrina sul punto. In questo caso **l'avvocato ha l'obbligo di informare i coniugi che non può assisterli entrambi con il procedimento di negoziazione assistita e che, almeno uo, deve rivolgersi ad altro avvocato**. Questo dovere di informazione deriva dagli obblighi deontologici già

menzionati a proposito dell'art. 2/7.

- Nell'accordo assistito si deve dare atto che gli avvocati:
- hanno tentato di conciliare le parti;
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- Questi doveri derivano, oltre che dai precetti deontologici di corretta informazione della parte assistita e già sopra menzionati, dall'art. 12 del Codice Deontologico Forense, che impone all'avvocato una condotta diligente nelle prestazioni professionali, essendo finalizzati detti doveri al raggiungimento dello scopo del procedimento di negoziazione assistita familiare che è quello del rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.

"*Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza*"
Art. 9/4 bis Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- **La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1** (divieto di nomina come arbitri nelle stesse controversie o in quelle connesse) **e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare**.
- Per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza, questo deriva dall'art. 6/1 Legge 31.12.2012 n. 247 e dagli artt. 13 e 28 del Codice Deontologico Forense.
- Per quanto riguarda l'obbligo di lealtà, questo deriva dall'art. 3/2 Legge 31.12.2012 n. 247 e dall'art. 9/1 del Codice Deontologico Forense.

"*Antiriciclaggio*"
Art. 10 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- All'art. 12/2 del Dlgs. 21.11.2007 n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «**anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati**». La norma trova il suo riferimento all'art. 4 del Codice Deontologico Forense laddove prevede che l'avvocato risponda in via disciplinare in caso di inosservanza dei propri doveri dettati dalla legge o dalla deontologia.

"*Raccolta dei dati* "
Art. 11 Decreto Legge 12.9.2014 n. 132
convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162

- **I difensori che sottoscrivono l'accordo** raggiunto dalle parti a seguito della convenzione

sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, o al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. Questa norma, attese le finalità della legge, è da considerarsi collegata con il dovere previsto dall'art. 71 del Codice Deontologico Forense il quale prevede l'obbligo dell'avvocato di collaborare con le istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità.

- **I difensori conservano l'originale dell'accordo assistito**. La norma è espressione del generale obbligo di restituzione dei documenti previsti dall'art. 33 del Codice Deontologico Forense che presuppone, a sua volta, la conservazione degli stessi da parte dell'avvocato.

RIEPILOGO OBBLIGHI DEONTOLOGICI
NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **Cooperazione con buona fede e lealtà - art. 2**
- **Certificazione autografia convenzione - art. 2**
- **Informazione al cliente sulla negoziazione assistita - art. 2**
- **Gratuito patrocinio nella negoziazione assistita - art. 3**
- **Certificazione autografia invito e mancato accordo - art. 4**
- **Astensione dall'impugnazione dell'accordo - art. 5**
- **Assistenza e obblighi di informazione in materia di famiglia - art. 6**
- **Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza - art. 9**
- **Applicazione normativa antiriciclaggio - art. 10**
- **Trasmissione di copia al COA dell'accordo assistito - art. 11**
- **Conservazione dell'originale dell'accordo assistito - art. 11**